Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 134 del 10 giugno 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 73

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1995, n. **227**.

Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 gennaio 1995, n. 227.

Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 9 gennaio 1995 prot. n. 150609/AGP/I-4.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancato inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere correlata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8; comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può esser fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in d'ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)* della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto ó del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di un parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Ai fin dell'individuazione del responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, le unità organizzative dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti:

Unità organizzative dell'Amministrazione centrale:

a) divisioni;

b) servizi delle direzioni generali;

c) uffici del gabinetto.

Unità organizzative dell'Amministrazione periferica:

a) uffici del lavoro e della massima occupazione;

b) sezioni circoscrizionali unificate per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, sezioni circoscrizionali per l'impiego e sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura;

c) ufficio speciale collocamento lavoratori spettacolo;

d) ispettorati del lavoro;

e) ispettorato medico centrale del lavoro.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle adottate con decreto ministeriale 23 maggio 1991 (Disposizioni di attuazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 65

Procedimenti di competenza della Direzione Generale AA.GG e del Personale

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		CONCORSO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO	Divisione IV	550	
2		CONCORSO PER TITOLI A DIRIGENTE SUPERIORE	Divisione IV	520	
3		CORSO-CONCORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE	Divisione IV	520	
4		CONCORSO SPECIALE PER ESAMI A DIRIGENTE	Divisione IV	520	
5		CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA NOMINA A DIRIGENTE	Divisione IV	520	
6		MOBILITA' (D.P.C.M.05/08/1988, N. 325)	Divisione IV	550	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
7		RECLUTAMENTO PERSONALE EX LEGE N. 56/87 (ART. 4, D.P.C.M. 27/12/1988)	Divisione IV	550	
8		RECLUTAMENTO PERSONALE EX LEGE N. 56/87 (ART. 5 D.P.C.M. 27/12/1988)	Divisione IV	550	
9		ASSUNZIONI PER CHIAMATA DIRETTA DI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 02/04/1968, N.482)	Divisioni V VIII e XII (1)	180	
10		ASSUNZIONE DI CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI (LEGGE 29/03/1985, N. 113):	Divisioni: V, VIII e XII (1)	180	
	a)	nomina			
11		CONCORSO PER TITOLI DI SERVIZIO INTEGRATO DA COLLOQUIO PER L'ACCESSO ALLA DIRIGENZA (D.P.C.M. 21/04/1994, N. 439)	Divisione IV	520	
12		CONCORSO PER ESAMI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE (D.P.C.M. 21/04/1994, N. 439)	Divisione IV	520	
13		ASSEGNAZIONE SEDE VINCITORI CONCORSO E RELATIVA NOMINA	Divisioni: V,VIII,XII e XIII (1)	90	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
14		RISERVA DI POSTI PER I SOTTUFFICIALI DELLE FF.AA. E DEI CORPI DI POLIZIA:	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	180	
	a)	nomina			
15		PERMANENZA IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETA' (L. 421/92)	Divisioni: V, IX e XIV	90	
16		RIAMMISSIONE IN SERVIZIO (Art. 132 T.U. n. 3/57)	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	180	
17		TRASFERIMENTI:	Divisioni: VIII, XII e XIII (1)		
	a)	su domanda;		150	
	b)	per riesame ministeriale.		90	
18		COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	210 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 giorni occorrenti per l'acquisizione del concerto dell'altra amministrazione interessata. Il termine complessivo è di 220 giorni nel caso di concerto con il Ministero del Tesoro che lo rilascia in 40 giorni.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
19		COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI FUORI RUOLO	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	280(*)	(*) il termine è comprensivo di 60 giorni occorrenti per l'acquisizione del concerto delle amministrazioni interessate e di 40 giorni per il concerto del Ministero del Tesoro
20		CESSAZIONE DAL RUOLO PER IMPIEGO PRESSO ENTI PUBBLICI	Divisioni: V, IX e XIV (2)	90 (*)	(*) Dalla ricezione del decreto di nomina presso l'Ente pubblico
21		PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE (Art. 199 T.U. n. 3/57)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	90 (*)	(*) Dalla ricezione del decreto di nomina presso l'altra Amministrazione.
22		TRASFERIMENTO DI RUOLO	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	180	
23		CANCELLAZIONE DAL RUOLO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO RUOLO	Divisioni: V, IX, e XIV (2)	90 (*)	(*) dalla acquisizione del decreto di trasferimento
24		DECADENZA DAL DIRITTO ALLA NOMINA	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	180	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
25		CESSAZIONE RAPPORTO DI IMPIEGO PER:			
	a)	limiti di età;	Divisioni: V, IX e XIV (2)	120	
	b)	dimissioni;	Divisioni: V, IX e XIV (2)	120	
	c)	limiti di servizio;	Divisioni: V, IX e XIV (2)	120	
	d)	decesso;	Divisioni: V, IX e XIV (2)	30	
	e)	dispensa per motivi di salute:	Divisioni: V, IX, XII e XIII (1) (2)		
		1) fino alla richiesta degli accertamenti sanitari;		30	
		2) dal ricevimento degli esiti degli accertamenti sanitari.		120	
	f)	dispensa per insufficiente rendimento;	Divisioni: V, IX, XII e XIII (1) (2)	270	
	g)	decadenza.	Divisioni: V, IX, XII e XIII (1) (2)	120	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
26		RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO PER PERIODO DI PROVA NON SUPERATO	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	80	
27		CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO (formalizzazione decreto):	Divisioni: V, VIII, XII e XIII(1)		
	a)	per gravi motivi;		60	
	b)	per matrimonio;		60	
	c)	per esami;		60	
	d)	per cure di invalidità;		60	
	e)	per cure termali;		60	
	f)	per richiamo alle armi;		60	
	g)	per maternità;		60	
	h)	per dottorato di ricerca.		60	

N.		P R O C E D I M E N T O	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	N O T E
28		COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA (formalizzazione decreto):	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)		
	a)	per servizio militare;		60	
	b)	per richiamo alle armi;		60	
	c)	per infermità;		60	
	d)	per motivi di famiglia;		60	
	e)	per mandato sindacale;		60	
	f)	per funzioni pubbliche (circolare 31.3.94 n.8 della Funzione Pubblica;		60	
	g)	per ricongiungimento coniuge all'estero;		60	
	h)	senza assegni ai sensi dell'art. 70, comma 3, T.U. n. 3/57)		120	
29		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Ufficio di servizio del dipendente	30(*)	(*) Dal ricevimento del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
30		AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE INCARICHI (Art. 60 T.U. n. 3/57)	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	60	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
31		MUTAMENTO DI MANSIONI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INIDONEITA' FISICA:	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (2)		
	a)	fino alla richiesta di accertamenti sanitari;		30	
	b)	dal ricevimento degli esiti degli accertamenti sanitari.		60	
32		AUTORIZZAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME	Divisioni: V, VIII XII e XIII (1)	30	
33		INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	180	
34		INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN MOBILITA'	Divisioni: V, VIII,XII e XIII(1)	120 (*)	(*) dall'acquisizione completa degli atti
35		RETTIFICA DELLE GENERALITA'	Divisioni: V, IX, XII e XIII (1) (2)	45	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
36		TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE RELATIVO A RINNOVI CONTRATTUALI E PROVVEDIMENTI A CARATTERE GENERALE E/O DI NATURA PARTICOLARE E COMPLESSA:			
	a)	determinazione del trattamento economico fondamentale del personale;	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	90	
	b)	conguagli stipendiali e relativa liquidazione nei confronti del personale gestito dall'Amministrazione Centrale;	Divisione VI	60	
	c)	notifiche alle DD.PP.TT. - ai fini di conguagli stipendiali e della relativa liquidazione al personale gestito con ruolo di spesa fissa - ed agli interessati;	Divisioni: VIII, XII e XIII (1)	45	
	d)	liquidazione interessi legali e rivalutazione monetaria per emolumenti arretrati;	Divisioni: V, VIII, XII, XIII e XIV (1) (2)	120 (*)	(*) Dalla data di acquisizione della documentazione dalle altre Amm.ni interessate.
	e)	riconoscimento altri servizi.	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	60	
37		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO:			
	a)	liquidazione compenso lavoro straordinario personale in servizio presso la Centrale e relativa liquidazione conguaglio;	Divisione VI, X e XV (3)	60	
	b)	liquidazione indennità centralinisti non vedenti;	Divisione VI	30 (*)	(*) a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione di spesa
	c)	liquidazione trattamento di missione;	Divisioni: VI, X e XV (3)	60	
	d)	liquidazione indennità trasferimento;	Divisione VI	30	
	e)	liquidazione compenso incentivante personale in servizio presso la Centrale;	Divisione VI	"	
	f)	liquidazione indennità missioni personale esterno e gettoni presenza;	Divisione VI	"	
	g)	liquidazione parcelle per accertamenti sanitari;	Divisione VI, X e XV (3)	"	
	h)	liquidazione spese per cure;	Divisione VI	"	
	i)	liquidazione compensi speciali incarichi;	"	"	
	l)	liquidazione compensi relativi elezioni rappresentanti in seno Consiglio di Amministrazione.	"	"	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
38		DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO A SEGUITO DI NOMINA O PROMOZIONE A QUALIFICHE DIRIGENZIALI	Divisioni: V, VIII, XII (1)	90	
39		ATTRIBUZIONE E VARIAZIONE FUNZIONI DIRIGENZIALI	Divisioni: V, VIII, XII (1)	60	
40		ATTRIBUZIONE E REVOCA DI QUALIFICA ISPETTIVA	Divisione VIII	180	
41		NOMINA A VICE CAPO ISPETTORATO LAVORO E VICE DIRETTORE UFFICIO LAVORO	Divisioni: VIII e XII (1)	45	
42		PROMOZIONE A DIRIGENTE SUPERIORE	Divisioni: V, VIII e XII (1)	180	
43		PROMOZIONE A ISPETTORE GENERALE R.E.	Divisioni: V, VIII e XII (1)	180	
44		RICONGIUNZIONE DI SERVIZI PRIVATI UTILI A PENSIONE: (L. 29/79; L. 45/90)	Divisioni: V, IX, XIV (2)	180	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
45		COMPUTO AI FINI DELLA PENSIONE DI SERVIZI PUBBLICI (D.P.R. 1092/73)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	150 (*)	(*) Dal ricevimento della documentazione degli Enti previdenziali interessati
46		RISCATTO AI FINI DELLA PENSIONE DEL PERIODO DI STUDIO UNIVERSITARIO (D.P.R. 1072/73; L. 881/82)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	150	
47		RISCATTO PERIODI UTILI AI FINI DELLA BUONUSCITA (D.P.R. 1032/73)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	90	
48		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ORDINARIO (D.P.R.1092/73):	Divisioni: V, IX e XIV (2)		
	a)	pensione provvisoria;		120	
	b)	pensione definitiva.		120 (*)	(*) Dalla registrazione del decreto di cessazione dal servizio.
49		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE PRIVILEGIATA (D.P.R. 1092/73)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	180 (*)	(*) Dal decreto definitivo di riconoscimento della causa di servizio e dal possesso di tutta la documentazione necessaria.
50		ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA (D.P.R. 1032/73)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	60	
51		LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INDIRETTA (D.P.R. 1092/73)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	120	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
52		LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' "UNA TANTUM" E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA (L.322/58; D.P.R.1092/73).	Divisioni: V, IX e XIV (2)	360(*)	(*) Compreso il termine di 180 gg. indicato dall'INPS nel regolamento adottato con la delibera del 30/05/91.
53		LIQUIDAZIONE PENSIONI CAPITALIZZATE ED "UNA TANTUM" DA VERSARE AD ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI - C.P.D.E.L.- Sicilia - (D.P.R. 1092/73)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	180 (*)	(*) Dalla data di disponibilità di fondi in bilancio.
54		RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' O LESIONE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO (D.P.R. 20/04/1994, N. 349)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	450	
55		CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO (D.P.R. 20/04/1994, N. 349)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	570	
56		RILIQUIDAZIONE PENSIONE	Divisioni: VI, IX e XIV (2)	240 (*)	Dalla acquisizione dei dati relativi al trattamento economico.
57		CESSIONI E RITENUTE PER:	Divisioni: V, VIII, XII e XIII (1)	45	
	a)	prestiti ENPAS;			
	b)	deleghe sindacali e revoche;			
	c)	sciopero;			
	d)	pignoramento e sequestro conservativo;			
	e)	contratto INA.			
58		ATTRIBUZIONI BENEFICI COMBATTENTISTICI	Divisioni: V, VIII, XII e XIII	90	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
59		AUTORIZZAZIONE ALLE DD.PP.TT. PER APERTURA PARTITE PROVVISORIE E DEFINITIVE DI STIPENDIO	Divisioni: VIII, XII e XIII (1)	45	
60		PROVVEDIMENTI AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINI DI ACCREDITAMENTO A FAVORE DI FUNZIONARI DELEGATI	Divisioni: VI X XII e XIV (3)	30	
61		DECRETI ATTRIBUZIONE INDENNITA' SECONDA LINGUA (regione Valle d'Aosta e province di Trento e Bolzano)	Divisioni: VIII, XII e XIII (1)	60	
62		PREVISIONI E VARIAZIONI DI BILANCIO (spese fisse e obbligatórie personale in attività di servizio)	Divisioni: V, VIII, XII, XIII e XIV (1) (2)	45	
63		CONFERIMENTO DELLA DECORAZIONE DELLA STELLA AL MERITO DEL LAVORO AI LAVORATORI RESIDENTI IN ITALIA O ALL'ESTERO	Ufficio Onorificienze	240 (*)	(*)compreso il termine di 120 gg. ordinariamente impiegato dal Ministero degli Affari Esteri per gli adempimenti di competenza, nel caso di lavoratori residenti all'estero.
64		CONFERIMENTO ALLA MEMORIA DELLA STELLA AL MERITO DEL LAVORO A LAVORATORI RESIDENTI IN ITALIA O ALL'ESTERO, PERITI A SEGUITO DI EVENTI DI ECCEZZIONALE GRAVITA'	Ufficio Onorificienze	90	
65		CONFERIMENTO DELLA ONORIFICIENZA DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	Ufficio Onorificienze	90	
66		CONCESSIONE DISTINTIVO D'ONEORE E MODELLO 69 TER (D.P.R. 763/57)	Divisioni: V, IX e XIV (2)	120 (*)	(*) Il termine non comprende il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere della C.M.O..
67		RIMBORSO SPESE DI CURE RELATIVE AD INFERMITA' RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO	Divisioni: V, IX e XIV (2)	60	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
68		RINNOVO DELLE COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA SUGLI ATTI DI ARCHIVIO DELL'AMM.CENTRALE	Divisione I	60 (*)	(*) Il termine decorre prima della data di scadenza della Commiss.
69		RINNOVO DELLE COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA SUGLI ATTI DI ARCHIVIO DEGLI UFFICI PERIFERICI	Divisioni: VII e XV (4).	90 (*)	(*)La procedura è prevista nel caso di mancato rinnovo ad opera degli Uffici periferici
70		EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI AL PERSONALE IN SERVIZIO, IN QUIESCENZA E LORO FAMILIARI. - FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTO (L. 18.3.1968, n. 249)	Divisione V	90 (*)	(*) In caso di procedura d'urgenza il procedimento si conclude in 45 giorni.
71		CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DEGLI UFFICI (dalla firma dello schema di contratto all'emissione del provvedimento di approvazione del contratto e all'emissione del relativo ruolo di spese fisse).	Divisioni: VI. X e XV e Ufficio periferico interessato (3)	150 (*)	(*) Il termine è di 240 gg. nel caso che sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato e di 330 gg. qualora quest'ultimo si avvalga di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, L. 241/90. Il termine si sospende per fatti o circostanze imputabili alla controparte che dovessero ritardare la stipulazione del contratto.Il termine non ricomprende il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del prescritto nulla-osta alla stipulazione, il cui procedimento è di competenza del Ministero delle Finanze.
72		RINNOVAZIONE TACITA LEGALE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI (ARTT. 28, 29 e 42 L. 312/78) (Dalla scadenza del termine utile per la disdetta sino alla emissione del provvedimento di esecuzione della rinnovazione del relativo ruolo di variazione di spese fisse).	Divisioni: VI, X e XV (3)	120 (*)	(*) Il termine non ricomprende il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del prescritto nulla-osta alla rinnovazione, il cui procedimento è di competenza del Ministero delle Finanze.
73		AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN BASE AGLI INDICI ISTAT (emissione del Decreto di aggiornamento e del relativo ruolo di variazione di spese fisse).	Divisioni: VI, X e XV (3)	60 (*)	(*) Dalla dati di pubblicazione nella G.U. del comunicato ISTAT o dalla data del ricevimento della richiesta del locatore, se successiva alla punbblicazione del comunicato ISTAT

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
74		RICONOSCIMENTO DI DEBITO (dal compiuto godimento del bene o del servzio sino all'emissione del provvedimento)	Divisioni: VI, X e XV (3)	120 (*)	(*) Ove, il godimento del bene o del servizio abbia durata ultrasemestrale il termine comincia a decorrere dalla scadenza di ciascun semestre. Il termine si sospende per il tempo occorrente alle acquisizioni di eventuali pareri facoltativi del Consiglio di Stato.
75		CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA (dal perfezionamento della aggiudicazione alla emissione del provvedimento di approvazione).	Divisioni: VI, X e XV e Ufficio periferico interessato (3)	90 (*)	(*) Il termine si sospende per fatti o circostanze imputabili alla controparte che ritardino la stipulazione del contratto.
76		CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI A TRATTATIVA PRIVATA (dal ricevimento dei preventivi ovvero dalla firma dello schema di contratto fino alla emissione del provvedimento di approvazione del contratto).	Divisioni: VI, X e XV e Ufficio periferico interessato (3)	90 (*)	(*) Il termine è di 180 gg. nel caso che sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato o di 270 qualora quest'ultimo si avvalga di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, L. 241/90.Il termine si sospende per fatti o circostanze imputabili alla controparte che dovessero ritardare la stipulazione del contratto. Il termine non ricomprende il tempo per l'emissione del visto di congruità dell'UTE, ove prescritto, il cui procedimento è di competenza del Ministero delle Finanze. Il termine ai sensi dell'art.6 L. 527/93, è complessivamente di 120 gg. quando il visto di congruità è richiesto all'Uff.Tecnico dell'Amministrazione che lo rilascia in 30 gg.
77		FORNITURE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (dalla acquisizione dei prevenitivi fino all'invio della lettera di committenza).	Divisione VI, X e XV (3)	60 (*)	(*) Il termine non ricomprende il tempo per l'emissione del visto di congruità dell'U.T.E., ove prescritto, il cui procedimento è di competenza del Ministero delle Finanze.Il termine ai sensi dell'art.6 L. 527/93, è complessivamente di 90 gg. quando il visto di congruità è richiesto all'Uff.Tecnico dell'Amministrazione che lo rilascia in 30 gg.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
78		EMISSIONE DI:	Divisioni: VI, X e XV (3)	30 (*)	(*) Il termine si sospende per il tempo occorrente alla eventuale acquisizione della fattura del creditore.
	a)	ordinativo diretto;			
	b)	ordine di accreditamento (dalla conseguita esecutività del provvedimento di impegno, sino alla emissione del titolo)			
79		EROGAZIONE DI FONDI CON ORDINI DI ACCREDITAMENTO PER:			
	-	compenso per lavoro straordinario;	Divisioni: X e XV (3)	60 (*)	(*) Il termine è elevato a 90 gg. nel caso occorra emanare, preliminarmente alle aperture di credito, apposito D.M. di autorizzazione (D.M. di massima).
	-	compenso incentivante la produttività;	Divisioni: VI, X e XV (3)	"	
	-	trattamento economico di missione;	Divisioni: X e XV (3)	"	
	-	trattamento economico di trasferimento;	"	"	
	-	indennità di rischio ed indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;	"	"	
	-	oneri accessori ai fitti dei locali;	Divisioni: VI, X e XV (3)	"	
	-	spese di ufficio;	"	"	
	-	spese postali e telegrafiche;	Divisioni: X e XV	"	
	-	spese telefoniche;		"	
	-	spese riparazione, manutenzione ed adattamento locali e relativi impianti;	"		
	-	spese per manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto;	"	"	
	-	spese per accertamenti sanitari;	"	"	
	-	spese per l'accertamento della professionalità del lavoratore ai sensi dell'art. 14 L. 56/87;	"	"	
	-	rimborso spese trasporto e masserizie emigranti rimpatriati;		"	
	-	spese per l'addestramento, specializzazione, aggiornamento professionale e tecnico del personale;	"	"	
	-	spese connesse all'accertamento delle violazioni punibili con sanzioni amministrative;	-		
	-	spese per stipendi al personale assunto con contratto a termine.	Div. VI	30	

N.		P R O C E D I M E N T O	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	N O T E
80		LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE	Divisioni: VI, X e XV (3)	60 (*)	(*) a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione delle spese.
81		REISCRIZIONE IN BILANCIO DI RESIDUI PASSIVI PERENTI, AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI E RELATIVO PAGAMENTO	Divisioni: VI, X e XV (3)	60 (*)	(*) L'emissione dell'ordinativo diretto o dell'ordine di accreditamento può avvenire solo dopo la comunicazione da parte del Ministero del Tesoro dell'avvenuta iscrizione in bilancio dei relativi fondi.
82		LIQUIDAZIONE SPESE PER LITI (emissione titolo di spesa)	Divisione VI	30 (*)	(*) Sul presupposto della disponibilità di fondi in bilancio, il termine indicato decorre dalla acquisizione completa di tutta la documentazione.
83		TRANSAZIONE (dalla sottoscrizione dello schema di transazione sino alla emissione del provvedimento di approvazione)	Divisione VI	150 (*)	(*) Il termine è di 240 gg. nel caso che sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato o di 330 gg. qualora quest'ultimo si avvalga di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, L. 241/90. Il termine non ricomprende i periodi di tempo occorrenti per l'acquisizione del parere di congruità dell'U.T.E. e di quello di opportunità legale dell'Avvocatura dello Stato. Il termine si sospende per fatti o circostanze imputabili alla controparte che ritardino la stipulazion della transazione.
84		RICORSO GERARCHICO ART. 6 D.P.R. 1199/1971	Divisioni V, VIII, XII e XIII (1)	90	
85		RICORSO IN OPPOSIZIONE ART. 7 D.P.R. 1199/1971	Ufficio che ha emanato l'atto	90	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
86		RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 11 DPR 1199/71)	Divisione II		(*) Il termine decorre dalla data di ricevimento del ricorso in assenza di notifica a controinteressati e dalla scadenza del termine di 60 gg assegnato ai controinteressati nel caso di notifica del ricorso agli stessi.
	a)	eventuale richiesta di integrazione del contraddittorio		30	
	b)	richiesta parere al Consiglio di Stato		120 (*)	
87		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI		30 (*)	(*) Dal ricevimento del nulla osta del Dipartimento per la funzione pubblica

NOTE AI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E PERSONALE

(1) SECONDO IL RUOLO DI APPARTENENZA:

Ruolo Amministrazione centrale	- Divisione V
Ruolo Ispettorato del lavoro	- Divisione VIII
Ruolo Uffici del lavoro	- Divisione XII
Ruolo ex collocatori	- Divisione XIII

(2) SECONDO IL RUOLO DI APPARTENENZA:

Ruolo Amministrazione centrale	- Divisione V
Ruolo Ispettorato del lavoro	- Divisione IX
Ruolo Uffici del lavoro ed ex collocatori	- Divisione XIV

(3) RISPETTIVAMENTE:

Amministrazione centrale	- Divisione VI
Ispettorati del lavoro	- Divisione X
Uffici del lavoro	- Divisione XV

(4) RISPETTIVAMENTE:

Ispettorato del lavoro	- Divisione VII
Uffici del lavoro	- Divisione XV

3 - Libreria - Suppl ord G U n 134

Procedimenti di competenza della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		AUTORIZZAZIONE PONTEGGI METALLICI FISSI (DPR 7.1.1956, n. 164)	Divisione VII	120(*)	(*) Tale termine è comprensivo di 30 giorni previsti per l'acquisizione del parere del CNR e di 30 giorni previsti per quello della Commissione di cui al DPR 27.4.1955, n. 547
2		AUTORIZZAZIONE PER I PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI (DM 4.3.1982)	Divisione VII	120	
3		AUTORIZZAZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI PER LA MEMORIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI EQUIVALENTI DI DOSE INDIVIDUALE E DEL DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE (DM 13.7.1990, n. 449)	Divisione VII	180 (*)	(*) Tale termine è comprensivo di 90 giorni previsti per l'acquisizione del parere dell'ENEA
4		AUTORIZZAZIONE PER L'ADOZIONE DI SCHEDE DOSIMETRICHE DIVERSE DAI MODELLI PREVISTI NEL DM 449/90	Divisione VII	90	
5		AUTORIZZAZIONE PER L'ADOZIONE DI DOCUMENTI SANITARI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NEL DM 499/90	Divisione VII	90	
6		AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA O SPERIMENTAZIONE (art. 8 d.lg. 25.1.1992, n. 77)	Divisione VII	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto del Ministero della sanità e di 30 per il concerto del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
7		AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' LAVORATIVE NELLE QUALI GLI AGENTI SONO PRESENTI COME PRODOTTI INTERMEDI (art. 9 d.lg. 21.5.1992, n. 77)	Divisione VII	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto del Ministero della sanità e di 30 gg. per il concerto del Ministero dell'industria commercio ed artigianato
8		AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER SITUAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI (art. 48, DM, 15.8.1991, 277)	Divisione VII	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto del Ministero della sanità e di 30 gg. per il concerto del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato
9		COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE (DPR 7.7.1966, N. 1362 e L. 20.3.1975, n. 7)	Divisione VII	270 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 90 gg. per il parere del Ministero del tesoro e di 60 gg. per quello della sanità
10		MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE (DPR 7.7.1966 n. 1362 e L. 20.3.1975, n. 70)	Divisione VII	270 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 90 gg. per il parere del Ministero del tesoro e di 60 gg. per quello della sanità
11		ESAME ED APPROVAZIONE DELIBERE ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE (DPR 7.7.66, n. 1362 e L. 20.3.75, n. 70)	Divisione VII	240 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 60 gg. per il parere del Ministero del tesoro e di 60 gg. per quello della sanità
12		APPROVAZIONE BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE (DPR 7.7.66, n. 1362 e L. 20.3.75, n. 70)	Divisione VII	240 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 60 gg. per il parere del Ministero del tesoro e di 60 gg. per quello della sanità. Il termine è di 225 e 270 giorni rispettivamente nei casi di approvazione delle variazioni del bilancio e del conto consuntivo a seguito dei pareri del Ministero del Tesoro che li rilascia in 45 e 90 giorni.
13		DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI APPARECCHI A PRESSIONE (RDL 9.7.1926, n. 1331)	Divisione VII	120	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
14		PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI CARBOSIDERURGICI - inoltro domanda di pagamento al Ministero del Tesoro e alla CECA -	Divisione II	150	
		GESTIONE DEL PERSONALE			
15		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Divisione di appartenenza del dipendente	30 (*)	(*) Dal ricevimento della comunicazione del nulla osta del Dipartimento della Funzione Pubblica

Procedimenti di competenza della Direzione Generale per l'Impiego

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		ESONERO PARZIALE DALL'OBBLIGO DI ASSUMERE L'INTERA PERCENTUALE DI INVALIDI PRESCRITTA (L. 482/68)	Divisione III	240	
2		AUTORIZZAZIONE ALLA COMPENSAZIONE NELL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROTETTI FRA PIU' PROVINCE (L. 482/1968)	Divisione III	150	
3		AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE O AL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI LAVORATORI ITALIANI (limitatamente alle ipotesi non previste dall'art. 2, comma 5, L. 398/1987)	Divisione V	90 (*)	(*) Il termine decorre dalla data di ricevimento del parere del Ministero degli Affari Esteri. Il termine è di 105 giorni se la domanda è presentata all'estero.
4		APPROVAZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DEI PROGETTI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO CHE INTERESSINO PIU' AMBITI REGIONALI(L. 863/84 e successive modifiche)	Divisione VII	30 (*)	(*) La Commissione centrale per l'Impiego rilascia il parere di competenza entro i termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
5		RINNOVO COMMISSIONI CENTRALE E REGIONALI PER L'IMPIEGO E RELATIVI PROVVEDIMENTI DI SOSTITUZIONE (L.4/08/1987, N.479; L.19/12/1984, N.863)	Divisione I	120	
6		SURROGAZIONE DEL MINISTRO, ALLE ORGANIZZAZIONI INADEMPIENTI, NELLA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER L'IMPIEGO. (ART. 18, comma 2, L. 56/87)	Divisione I	60	
7		DEPOSITO DA PARTE DELLE SOCIETA' INTERESSATE, DEI CONTRATTI TIPO CONCORDATI CON LE OO.SS. ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE O CHE VI ABBIANO ESPRESSAMENTE ADERITO. (ART. 2, COMMA 5, L. 398/87)	Divisione V	180	
		GESTIONE DEL PERSONALE			
8		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	**Divisione di appartenenza del dipendente**	30 (*)	(*) Dalla comunicazione del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica

Procedimenti di competenza della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		DETERMINAZIONE CLASSE INIZIALE DI CONTRIBUZIONE PER I SOCI DI COOPERATIVE (DPR 30.4.1970, n. 602)	Divisione VI	180	
2		DETERMINAZIONE SALARIO GIORNALIERO E PERIODO DI OCCUPAZIONE MENSILE PER I SOCI DI COOPERATIVE (DPR 30.4.1970, n. 602)	Divisione VI	180 (*)	(*) Per il parere del Comitato amministratore della gestione prestazione temporanea per i lavoratori dipendenti (INPS) sono previsti 90 gg.
3		DETERMINAZIONE SALARI MEDI E PERIODI DI OCCUPAZIONE MEDIA MENSILE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI (DPR 30.5.1955, n. 797)	Divisione VI	180 (*)	(*) Per il parere del Comitato amministratore della gestione prestazione temporanea per i lavoratori dipendenti (INPS) sono previsti 90 gg.
4		DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE MEDIA DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN AGRICOLTURA (DPR 27.4.1968, n. 488)	Divisione VI	310 (*)	(*) Per gli adempimenti dello SCAU sono previsti 220 gg.
5		DETERMINAZIONE REDDITO GIORNALIERO DEI MEZZADRI E COLONI (DPR 28.12.1970, n. 1434)	Divisione VI	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto del Ministero del Tesoro e di 30gg. per quello delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
6		DETERMINAZIONI SALARI MEDI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' IN MATERIA DI ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (DPR 30.6.1965, n. 1124)	Divisione XII	150	
7		VALUTAZIONI IN CONTANTI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA AI FINI CONTRIBUTIVI (DPR 30.5.1955, n. 797)	Divisione XIII	240 (*)	(*) Per il parere del Comitato amministratore della gestione prestazione temporanea per i lavoratori dipendenti (INPS) sono previsti 90 gg.
8		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER GLI ISCRITTI AL FONDO UNICO DI PREVIDENZA PER IL CLERO E I MINISTRI DI CULTO ACATTOLICI (L. 22.12.73, n. 903)	Divisione VII	90 (*)	(*) Per il concerto del Ministero del Tesoro sono previsti 30 gg.
9		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DEL FONDO UNICO DI PREVIDENZA PER IL CLERO ED I MINISTRI DI CULTO ACATTOLICI (L. 22.12.73, n. 903	Divisione VII	90 (*)	(*) Per il concerto del Ministero del Tesoro sono previsti 30 gg.
10		DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DEI FONDI SPECIALI	Divisione VIII	120	
11		MODIFICHE DEI LIMITI DI RETRIBUZIONE E DELLA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA INPDAI	Divisione VIII	180 (*)	(*) Per il parere del Consiglio di Amministrazione dell'INPDAI sono previsti 90 gg.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
12		DETERMINAZIONE, RIVALUTAZIONE E VARIAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI, ALL' ENPALS E ALL'ENASARCO.	Divisione IX	120 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto di uno dei seguenti Ministeri: Tesoro, Grazia e Giustizia.
13		RIDUZIONE TARIFFA CONTRIBUTIVA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI PER I LAVORATORI ITALIANI OPERANTI IN PAESI EXTRACOMUNITARI (L. 3.10.1987, n. 398)	Divisione XII	150 (*)	(*) Il termine si considera sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione dal Consolato del paese extracomunitario.
14		VARIAZIONI DELL'ALIQUOTA PER I CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI (DPR 16.4.1974, n. 114)	Divisione XIII	210 (*)	(*) Per i concerti del Ministro del Tesoro e del Bilancio sono previsti 30 gg. per ciascuno.
15		DETERMINAZIONE DI PREMI SPECIALI UNITARI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (DPR 30.6.1965, n. 1124)	Divisione XII	90	
16		ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN UN PAESE DI OCCUPAZIONE COMUNITARIO (Art. 17, Reg.CEE n. 1408/7)	Divisione II	180 (*)	(*) Il termine si sospende per il periodo necessario per l'acquisizione del parere del Paese comunitario interessato.
17		ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN UN PAESE DI OCCUPAZIONE EXTRACOMUNITARIO	Divisione II	180 (*)	(*) Il termine si sospende per il periodo necessario per l'acquisizione del parere del Paese extracomunitario interessato

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
18		ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SULLA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA (RDL 4.10.1935, n. 1827)	Divisione XI	120	
19		ESONERO DAGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI NEI CONFRONTI DELLA CASSA UNICA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA (L. 12.12.1969,n. 1007)	Divisione XIII	180	
20		ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO L'ENPALS DI NUOVE CATEGORIE DI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	Divisione IX	180	
21		AGGREGAZIONI DEI DATORI DI LAVORO AI VARI SETTORI ECONOMICI AL FINE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (D.P.R. 30.5.1955, n. 797; L. 9.3.89, n. 88)	Divisione XIII	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto con il Ministero del tesoro. Nel caso che sia richiesto il concerto anche di altre amministrazioni, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni, tale proroga è di 90 giorni nel caso del Ministero dei trasporti.
22		DETERMINAZIONE DEL TASSO D'INTERESSE PER LA DILAZIONE DEI DEBITI PER CONTRIBUTI ED ACCESSORI DI LEGGE DOVUTI AGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA (L.26.9.1981, n. 537)	Divisione VI	90 (*)	(*) Termine per la controfirma del decreto emanato dal Ministero del Tesoro di determinazione del tasso d'interesse
23		AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE FINO A 36 MESI DEI DEBITI PER CONTRIBUTI PREMI ED ACCESSORI DI LEGGE DOVUTI AGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA (L. 7.12.1989, n. 389)	Divisioni VI e XII (1)	180 (*)	Il termine è comprensivo di 60 gg. per l'acquisizione del parere dell'I.N.P.S. Il termine diventa di 300 gg. nel caso di acquisizione del parere dell'INAIL che lo rilascia in 120 gg.
24		COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA VIGILATI	Divisione III	120	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
25		MODIFICHE STATUTI ENTI E FONDI DI PREVIDENZA VIGILATI	Divisione III, VII e IX (2)	270 (*)	(*) Il termine è di 360 giorni nel caso in cui il Consiglio di Stato ai fini del parere abbia rappresentato particolari esigenze istuttorie ai sensi dell'art.16, comma 4, della legge 241/90.
26		ESAME ED APPROVAZIONE DELIBERE ENTI DI PREVIDENZA VIGILATI	Divisioni: III, V, IX e XII (3)	120	
27		ESAME ED APPROVAZIONE DELIBERA ENTI DI PREVIDENZA VIGILATI	Divisione XIII	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 60 gg. per il parere del Ministero del tesoro.
28		APPROVAZIONE BILANCI ENTI DI PREVIDENZA VIGILATI	Divisione IV	210 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 60 gg. per il concerto del Ministero del Tesoro e di 30 gg. per quello delle altre Amministrazioni interessate. Il termine è di 185 e 240 giorni rispettivamente nei casi di approvazione delle variazioni dei bilanci e dei conti consuntivi a seguito dei pareri del Ministero del Tesoro che li rilascia in 45 e 90 giorni.
29		APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE LORO MODIFICHE ADOTTATI DAGLI ENTI DI PREVIDENZA SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CONTRIBUTIVO E L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' O INVALIDITA'	Divisioni VIII e IX (4)	210 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto di uno dei seguenti Ministeri: Presidenza del Consiglio, Tesoro e Grazia e Giustizia.
30		APPROVAZIONE REGOLAMENTI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DI PREVIDENZA.	Divisione XIII	180	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
31		APPROVAZIONE REGOLAMENTI DEI LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI DAGLI ENTI DI PREVIDENZA	Divisione IV	120 (*)	(*) Per il concerto con il Ministero del Tesoro sono previsti 30 giorni
32		AUTORIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LIBERI PROFESSIONISTI	Divisione VI	180	
33		AUTORIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI NONCHE' PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE TRAMITE GLI ENTI PREVIDENZIALI (L. 4.6.1973, n. 311; L. 12.3.68, n. 334)	Divisione VI	150 (*)	(*) Dalla comunicazione dello schema di convenzioni tra le associazioni sindacali e gli enti previdenziali
34		FINANZIAMENTO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (L. 5.3.1963, n. 322)	Divisione VI	270 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 210 gg. per gli adempimenti dello SCAU.
35		APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (D.L. C.P.S. 29.7.1947, n. 804)	Divisione XIII	180 (*)	(*) Il termine è prorogato ai sensi dell'art. 16, della L. 241/90 in caso di eventuale richiesta di parere al Consiglio di Stato.
36		MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DEGLI ENTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (D.L. C.P.S. 29.7.1947, n. 804)	Divisione XIII	180	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
37		COMMISSARIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE E NOMINA DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA (D.L. C.P.S. 19.7.1947 n. 804)	Divisione XIII	180	
38		SCIOGLIMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE E NOMINA DEL LIQUIDATORE (D.L. C.P.S. 29.7.1947, n. 804)	Divisione XIII	90	
39		RICORSI IN MATERIA DI PICCOLA PESCA (L. 13.5.1958, n. 250)	Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori	180	
40		RICORSI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE E DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI DIRETTI COLONI E MEZZADRI (L. 9.1.1963, n. 9; L. 11.3.70, n. 83)	Divisione VI	180	
41		RICORSO IN MATERIA DI RICCORENZA DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, LA SILICOSI E L'ASBESTOSI (D.P.R. 30.6.1965, n. 1124)	Divisione XII	180	
42		RICORSO SULLE TARIFFE DEI PREMI INAIL (D.P.R. 30.6.1965, n.1124)	Divisione XII	180	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
43		PROPOSTA DI RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE PER LE AZIENDE IN CRISI (L. 26.9.1981, n.537)	Divisione VI	180	
44		AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AGGIUNTIVE PER DEBITI CONTRIBUTIVI (L.1.6.1991, n.166)	Divisione VI	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. previsti per l'acquisizione del concerto del Ministero del Tesoro
45		REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (DPR 22.12.1986, n. 1017)	Divisione XIII	90	
46		RICONOSCIMENTO CARATTERE SOSTITUTIVO DEL'ATTIVITA' DI UNA AZIENDA NEI CONFRONTI DI UN'ALTRA PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI (ART. 7, L. 8/8/1972, n. 464)	Divisione XI	150 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. previsti per l'acquisizione del concerto del Ministero dell'Industria.
47		CONCESSIONE TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER CRISI (ART. 1 L. 223/1991 E ART. 3 L. 451/94)	Divisione XI	40	
48		CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA (ART. 12, L. 6/8/75 n. 427)	Divisione XI	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica e di 30 gg. per quello per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
49		CONCESSIONE TRATTAMENTO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE SALARIALE PER RIORGANIZ-ZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE (ART. 1 L. 223/91, ART. 3 L. 451/94)	Divisione XI	120	
50		CONCESSIONE TRATTAMENTO STRAORDIANRIO INTEGRAZIONE SALARIALE PER PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 3 COMMA 1 L. 223/91)	Divisione XI	90	
51		CONCESSIONE PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER CRISI DELLE IMPRESE APPARTENENTI AL SETTORE DELL'EDITORIA ART. 37 L. 5/8/1981 N. 416 E ART. 3 L. 451/1994	Divisione XI	40	
52		PROROGA TRATTAMENTO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE SALARIALE, PER RIORGANIZZA-ZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RICONVERSIONE (ART. 1 L. 223/91, ART. 3 L. 451/94)	Divisione XI	120	
53		PROROGA TRATTAMENTO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 3, COMMA 2 L. 223/91)	Divisione XI	120	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
54		PROROGA DEL TRATTAMENTO STRORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DISOCCUPAZIONE SPECIALE	Divisione XI	40	
55		CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI (aRT. 11, L. 223/91)	Divisione XI	270	
56		CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN SEGUITO ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (ART. 1 L. 19/12/1984, n. 863 e ART. 5, comma 4 L. 236/93)	Divisione XI	120	
57		AGGREGAZIONE ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DELL'INDUSTRIA PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DEGLI ENTI PUBBLICI	Divisione XI	120	
58		CONCESSIONE DELLA PROROGA DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI DELL'EDILIZIA (ART. 10 L. 23/7/1991, n. 223)	Divisione XI	210	
59		ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO LA CONCESSIONE DELE TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLTURA (ART. 21 L. 23/7/1991, n. 223)	Divisione XI	120 (*)	(*) Il termine decorre dal ricevimento della proposta da parte dell'organo esterno a questo deputato (Comitato Amministrativo Gestioni Lavoratori Dipendenti presso INPS)
60		COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE E PROVINCIALE PER LA PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI DELLA INDUSTRIA O SOSTITUZIONE DEI LORO MEMBRI	Divisione VII	90	

N.		P R O C E D I M E N T O	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	N O T E
61		RICONOSCIMENTO PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Divisione XIII	270 (*)	(*) Il termine può variare qualora il Consiglio di Stato si avvalga di quanto disposto all'art. 16 comma 4 della legge 241/90.
62		MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO E' STATUTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Divisioni VIII e XIII (5)	360 (*)	(*) Il termmine è comprensivo di 90 gg. per il concerto del Ministero del Tesoro. Il termine complessivo può variare ai sensi dell'art. 16 comma 4 della legge 241/90.
63		ESTINZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Divisione XIII	270 (*)	(*) Il termine può variare qualora, il Consiglio di Stato si avvalga di quanto disposto all'art. 16 comma 4 della legge 241/90.
64		CONCESSIONE PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE APPARTENENTI AL SETTORE DELL'EDITORIA (ART. 37, L. 5/8/1981, N. 416 E ART. 3 L. 451/1994	Divisione XI	120	
65		DETERMINAZIONE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN FAVORE DEGLI ENTI DI PATRONATO (D.L. C.P.S. 29/7/1947, n. 804)	Divisione IV	120 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 giorni per il concerto del Ministero del Tesoro.
66		APPROVAZIONE TARIFFE DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI (L. 29/79, L. 45/90)	Divisione IV	120	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
67		RIVALUTAZIONE RENDITE CORRISPOSTE DALL'INAIL (Artt. 116 e 234 T.U. 1124/65 e Art. 5, L. 10/5/82, n. 251)	Divisione XII	120 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 giorni per il concerto del Ministero del Tesoro o della Sanità.
68		MODIFICA DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI LIBERI PROFESSIONISTI PER LA PRESTAZIONE ECONOMICA DI MATERNITA' (L. 11/12/1990, N. 379)	Divisione X	90 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto del Ministero del Tesoro.
69		DISCIPLINA DELLE VISITE DI CONTROLLO DEI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA DA PARTE DEI MEDICI ISCRITTI NELLE LISTE SPECIALI DELL'INPS (L. 11/11/1983, n. 638)	Divisione X	120 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto del Ministero della Sanità.
70		ESONERO DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI DITTE STRANIERE (L. 3/10/1987, n. 398)	Divisione II	150 (*)	(*) Il termine si sospende per il periodo necessario per l'acquisizione del parere del Paese estero interessato.
71		AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI CHE INTENDANO OPERARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER EFFETTUARE ESAMI MEDICI DI CUI ALL'ART. 161 DEL D.P.R. 30/6/1965, n. 1124)	Divisione XII	180 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. per l'acquisizione del parere del Ministero della Sanità e di 30 gg. per quello delle UU.SS.LL..
72		RICORSI IN SECONDA ISTANZA AVVERSO LE DECISIONI DEL COMITATO TECNICO DELLA GESTIONE GRANDI INVALIDI DELL'INAIL (ART. 186, D.P.R. 30/6/1965, n. 1124)	Divisione XII	120	
		GESTIONE DEL PERSONALE			
73		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Divisione di appartenenza del dipendente	30 (*)	(*) Dal ricevimento della comunicazione di nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica

NOTE AI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA

(1)

Divisione VI - contributi previdenziali ed assistenziali.

Divisione XII - Premi INAIL.

(2)

Divisione III - Relativamente alla materia attinente all'attività e agli organi degli enti di previdenza vigilata.

Divisione VII - Fondi pensionistici.

Divisione IX - Relativamente alle prestazioni e ai contributi dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, degli agenti di commercio e degli spedizionieri doganali.

(3)

Divisione III - Organi enti vigilati.

Divisione V - Personale enti vigilati.

Divisione IX - Prestazioni e contributi liberi professionisti, lavoratori dello spettacolo e dello sport, degli agenti di commercio e degli spedizionieri doganali.

Divisione XII - INAIL - IPSEMA (relativamente all'adeguamento dei contributi, rivalutazioni delle prestazioni e alla delegificazione).

Divisione XIII - Relativamente all'attività di assistenza svolta dagli enti di previdenza nei confronti dei propri iscritti.

(4)

Divisione VIII - INPGI

Divisione IX - Relativamente alle prestazioni e ai contributi dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, degli agenti di commercio e degli spedizionieri doganali.

(5)

Divisione VIII - Fondi integrativi di previdenza.

Divisione XIII - Attività di assistenza svolta dagli enti di previdenza nei confronti dei propri iscritti.

Procedimenti di competenza della Direzione Generale della Cooperazione

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		RICONOSCIMENTO E MODIFICHE STATUTARIE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI COOPERATIVE (DLCPS 14.12.47, n. 1577)	Divisione I	180.	
2		RICONOSCIMENTO E MODIFICHE STATUTARIE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE (L. 25.6.1909, n. 422 e R.D. 12.2.1919; n. 278)	Divisione IV	360 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 60 gg. occorrenti per l'acquisizione del parere e di 30 per l'acquisizione del concerto del Ministero dei lavori pubblici
3		AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PREFETTIZIO DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (DLCPS 14.12.1947, n. 1577 e successive modifiche)	Divisione IV	210 (*)	(*) Allo scadere del termine l'autorizzazione si intende concessa ai sensi del DPR 26.4.1992, n. 300
4		CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PREFETTIZIO E DALLO SCHEDARIO GENERALE DELLE COOPERATIVE (DLCPS 14.12.1947, n. 1577)	Divisione IV	210	
5		PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE (art. 9, L. 12.4.73, n. 256)	Divisione IV	100	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
6		AGGIORNAMENTO DELLO SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE (DLCPS 14.12.1947, n. 1577 e successive modifiche)	Divisione IV	180	
7		CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE (DLCPS 14.12.1947, n. 1577)	Divisione IV	60 (*)	(*) Il termine è di 100 gg. nel caso che sia necessario acquisire elementi dalla Banca d'Italia
8		INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO LIQUIDAZIONE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DI LEGGI IN MATERIA DI COOPERAZIONE:	Divisioni:		
	a)	autorizzazione e revisione relazioni;	III	60	
	b)	emissione ordinativi diretti a favore dei creditori;	I	120	
	c)	emissioni ordini di accreditamento a favore delle Prefetture e degli Uffici del lavoro e della m.o.	I	70	
9		ISPEZIONI SULLE SOCIETA' COOPERATIVE	Divisione V	150	
10		ACCERTAMENTI ISPETTIVI SULLE SOCIETA' COOPERATIVE A SEGUITO DI DIFFIDA (DLCPS 14.12.1947, n. 1577)	Divisione v	150 (*)	(*) Il termine è comprensivo del periodo concesso alle cooperative per adempiere alla diffida

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
11		GESTIONE COMMISSARIALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE	Divisione V	150 (*)	(*) Il termine decorre dall'accertamento ispettivo a seguito di diffida
12		PROROGA GESTIONE COMMISSARIALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE	Divisione V	60	
13		SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI GOVERNATIVI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE	Divisione V	120 (*)	(*) Il termine decorre dalla rinuncia all'incarico
14		DETERMINAZIONI COMPENSI DEI COMMISSARI GOVERNATIVI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE	Divisione V	90	
15		SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE PER ATTI DI AUTORITA':(ex art.2544 C.C.)	Divisione III		(*) Tale termine è comprensivo di 60 gg. per il parere eventuale del Ministero delle Risorse Agricole Alimèntari e Forestali e di 30 giorni per l'eventuale parere del Comitato presso la Commissione centrale delle cooperative.
	a)	con nomina dei commissari liquidatori;		160	
	b)	senza nomina dei commissari liquidatori.		160 (*)	
16		LIQUIDAZIONE CÒATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E NOMINA DEI COMMISSARI LIQUIDATORI	Divisione VI	70 (*)	(*) Il termine decorre dalla dichiarazione giudiziale ovvero dall'accertamento amministrativo
17		SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI LIQUIDATORI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE (art. 2545 c.c.)	Divisione VI	120 (*)	(*) Il termine decorre dal parere della Commissione centrale delle cooperative
18		SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI LIQUIDATORI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE (Artt. 2540 e 2544 c.c.)	Divisioni VI e III (1)	120	
19		AUTORIZZAZIONE AI COMMISSARI LIQUIDATORI (RD 16.3.1942, n. 267 art. 2544 cc.)	Divisioni: VI e III (1)	150	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
20		CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI E DELLE TRASCRIZIONI (art. 5 L. 17.7.1975, n. 400)	Divisioni: III e VI (1)	90	
21		LIQUIDAZIONE ACCONTI FINALI E COMPENSI AI COMMISSARI LIQUIDATORI (RD 16.3.1942, n. 267; L. 19.7.67, n. 587 e L. 17.7.75, n. 400)	Divisioni: VI e III (1)	90	
22		DEVOLUZIONE DEI PATRIMONI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE (DLCPS 14.12.1947, n. 1577)	Divisioni III e VI (1)	120	
23		RICORSO AVVERSO NOTIFICA DEI CONTRIBUTI	Divisione I	90	
24		ALBO NAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI:	Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie e dei loro consorzi		
	a)	procedura di iscrizione;		90	
	b)	richiesta di integrazione alle domande di iscrizione.		90	
25		DECRETI CONCERNENTI GLI SCHEMI DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLE RELAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA OGNI ANNO DALLE SOCIETA' ISCRITTE ALL'ALBO NAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE E LORO CONSORZI	Ufficio per la amministrazione del Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie, di abitazione e dei loro consorzi	60	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
26		DECRETI INTERMINISTERIALI CONCERNENTI LA NOMINA O LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI IL COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPEATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI	Ufficio per la amministrazione del Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie, di abitazione e dei loro consorzi	120 (*)	(*) Il termine è comprensivo di giorni 30 ordinariamente occorrenti per acquisire il concerto del Ministero del Tesoro
27		DECRETI CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE, DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI	Ufficio per la amministrazione del Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie, di abitazione e dei loro consorzi	90 (*)	(*) Il termine è comprensivo di giorni 30 ordinariamente occorrenti per acquisire il concerto del Ministero del Tesoro
28		DECRETI MINISTERIALI CONCERNENTI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI	Ufficio per la amministrazione del Comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie, di abitazione e dei loro consorzi	90	
29		PARERE AI SENSI DEGLI ARTT.195 E 202 DELLA L.F.	Divisione VI	120	
30		AUTORIZZAZIONE DEPOSITO ATTI FINALI	Divisione VI	90	
		GESTIONE DEL PERSONALE			
31		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Divisione di appartenza del dipendente	30 (*)	(*) Dal ricevimento del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica

NOTA AI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

(1)

Divisione III - Relativamente alle ipotesi di scioglimento con provvedimento dell'autorità governativa ex art. 2544 codice civile.

Divisione VI - Relativamente alle restanti ipotesi non rientranti nello scioglimento ex art. 2544 codice civile.

Procedimenti di competenza dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		ASSISTENZA TECNICA E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI CASI DI RILEVANTE SQUILIBRIO LOCALE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO (art. 18, comma 1, lett. h) L. 21.12.78, n. 845)	Divisione V	150 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto con il Ministero del tesoro
2		ISTITUZIONE E FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO (art. 18, comma 1, lett. d) L. 21.12.1978, n. 845	Divisione V	150 (*)	(*) Il termine, comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto del Ministero del tesoro, decorre dalla data di presentazione dei progetti, fissata al 31 marzo di ogni anno.
3		FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'FORMATIVE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE IN PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E COOPERATIVA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (art. 18, comma 1, lett. e) L. 21.12.1978, n. 845	Divisione V	150 (*)	(*)Il termine, comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto del Ministero del tesoro, decorre dalla data di presentazione dei progetti, fissata al 31 marzo di ogni anno.
4		ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (art. 18, comma 1, lett. f) L. 21.12.1978, n. 845	Divisioni II e IV	180 (*)	(*) Il termine, comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto del Ministero del tesoro, decorre da quello fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al programma annuale di attività.
5		ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (art. 18, co. 1, lett. i) L. 21.12.1978, n. 845	Divisione V	150 (*)	(*) Il termine è comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto con il Ministero del tesoro

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
6		CONTRIBUTI PER LE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE AGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'ART. 18 DELLA LEGGE 21.11.1978 N. 845 (L. 14.2.1987, n. 40)	Divisione VI	180 (*)	(*) Il termine comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto del Ministero Tesoro decorre dalla data di presentazione della domanda fissata al 31 marzo di ogni anno.
7		CONTRIBUTI PER IL PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE (L. 11.4.1986, n. 113)	Divisione V	90	
8		FINANZIAMENTO DEI PIANI DI INNOVAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI REGIONALI (L. 12/11/1988, N. 492)	Divisione II e IV	180 (*)	(*) Il termine comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto del Ministero del tesoro, decorre dalla data di scadenza prevista per la presentazione della richiesta da parte delle Regioni (art.2, D.M. 9.5.1989).
9		DECRETI INTERMINISTERIALI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER I PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (ART. 24, L. 845/72 E ART. 3, L. 183/87)	Divisione III	150 (*)	(*) Il termine comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto del Ministero del tesoro decorre dall'approvazione del programma da parte della Commissione della CEE e dalla adozione della delibera CIPE.
10		DECRETI INTERMINISTERIALI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART.25 L.845/78 ED ALL'ART.9 L.236/93.	Divisione III	150 (*)	(*)Il termine comprensivo di 30 gg. previsti per il concerto del Ministero del tesoro decorre dall'approvazione del programma da parte della Commissione della CEE e dalla adozione della delibera CIPE.
11		INTERVENTI EX ART. 26 L. 845/1978	Divisione V	150 (*)	Il termine è comprensivo di 30 gg. per il concerto del Ministero del tesoro.
12		PARERE DEL SOTTOCOMITATO EX ART. 9, COMMA 8, L. 236/93	Sottocomitato per la F.P.	30	

N.		P R O C E D I M E N T O	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	N O T E
		GESTIONE DEL PERSONALE			
13		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Divisione di appartenenza del dipendente	30 (*)	(*) Dalla comunicazione del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica

Procedimenti di competenza della Direzione Generale dell'Osservatorio

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		ATTIVITA' DI STUDI E RICERCHE SUL MERCATO DEL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 6.7.1978 N. 351 CONVERTITO CON L. 4.8.1978 N. 479	Divisione III	150 (*)	(*) Il termine decorre dalla data di pubblicazione del Bando di gara.
2		LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO	Divisione I	90 (*)	(*) Il termine decorre dalla data di consegna della ricerca come previsto dalla convenzione.
3		RILEVAZIONE ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO - DISAGGREGAZIONE CIRCOSCRIZIONALE LEGGE 28/2/1987, N. 56 (*)	Divisione II	90	(*) La rilevazione ha una cadenza annuale.
4		RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA - DISAGGREGAZIONE CIRCOSCRIZIONALE L. 1990, N. 407. (*)	Divisione II	45	(*) La rilevazione ha una cadenza mensile.
5		RILEVAZIONE DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE - DISAGGREGAZIONE CIRCOSCRIZIONALE L. 1993, N. 236. (*)	Divisione II	45	(*) La rilevazione ha una cadenza mensile.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
6		RILEVAZIONE DEGLI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE - LEGGE 29.04.1949, N. 264.(*)	Divisione II	45	(*)La rilevazione ha una cadenza mensile.
7		RILEVAZIONE DEI LAVORATORI AVVIATI E CESSATI - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE LEGGE 28.02.1987, N. 56. (+)	Divisione II	45	(*) La rilevazione ha una cadenza mensile.
8		RILEVAZIONE DEI LAVORATORI CANCELLATI - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE LEGGE 28.02.1987, N. 56. (*)	Divisione II	45	(*) La rilevazione ha una cadenza mensile.
9		RILEVAZIONE DEGLI ISCRITTI DI LUNGA DURATA - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE LEGGE 28.02.1987, N. 56. (*)	Divisione III	90	(*) La rilevazione ha una cadenza annuale.
10		RILEVAZIONE DEI LAVORATORI AVVIATI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE - DISAGGREGAZIONE REGIONALE LEGGE 19.12.1984, N. 863. (*)	Divisione III	45	(*) La rilevazione ha una cadenza mensile.
11		RILEVAZIONE DEI LAVORATORI AVVIATI CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE - DISAGGREGAZIONE REGIONALE LEGGE 19.12.1984, N. 863 (*)	Divisione III	45	(*) La rilevazione ha una cadenza mensile.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
12		RILEVAZIONE DEI LAVORATORI I CUI CONTRATTI SONO STATI TRASFORMATI A TEMPO PARZIALE - DISAGGREGAZIONE REGIONALE LEGGE 19.12.1984, N. 863. (*)	Divisione III	45	(*)La rilevazione ha una cadenza mensile.
13		RILEVAZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE LEGGE 30.12.1986, N. 943; LEGGE 28.02.1990, N. 39. (*)	Divisione III	45	(*) La rilevazione ha una cadenza trimestrale.
14		RILEVAZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITARI AVVIATI AL LAVORO - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE LEGGE 30.12.1986, N. 943; LEGGE 28.02.1990, N. 39. (*)	Divisione III	45	(*) La rilevazione ha una cadenza trimestrale.
15		RILEVAZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITARI OCCUPATI A TEMPO DETERMINATO - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE LEGGE 30.12.1986, N. 943; LEGGE 28.02.1990, N. 39.(*)	Divisione III	90	(*) La rilevazione ha una cadenza annuale.
16		RILEVAZIONE DEL NUMERO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' - DISAGGREGAZIONE REGIONALE LEGGE 19.12.1984, N. 863; LEGGE 1993, N. 236. (*)	Divisione III	90	(*) La rilevazione ha una cadenza annuale.
17		RILEVAZIONE DEL NUMERO DEGLI APPRENDISTI - DISAGGREGAZIONE REGIONALE LEGGE 1955, N. 25; LEGGE 1968, N. 424. (*)	Divisione III	90	(*) La rilevazione ha una cadenza annuale.

N.		P R O C E D I M E N T O	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	N O T E
18		RILEVAZIONE STATISTICA DELL'OCCUPAZIONE - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE (*)	Divisione II	90	(*)La rilevazione in fase sperimentale ha una cadenza trimestrale. Il termine indicato ha un valore approssimativo.
19		RILEVAZIONE STATISTICA DELLE RETRIBUZIONI - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE (*)	Divisione II	90	(*) La rilevazione in fase sperimentale ha una cadenza trimestrale. Il termine indicato ha un valore approssimativo.
20		RILEVAZIONE STATISTICA DEGLI ORARI DI LAVORO - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE (*)	Divisione II	90	(*) La rilevazione in fase sperimentale ha una cadenza trimestrale. Il termine indicato ha un valore approssimativo.
21		RILEVAZIONE STATISTICA DEL COSTO DEL LAVORO - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE (*)	Divisione II	180	(*) La rilevazione in fase sperimentale ha una cadenza annuale. Il termine indicato ha un valore approssimativo.
22		RILEVAZIONE STATITISTICA CONSUMI FONTI ENERGETICHE - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE (ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE) (*)	Divisione II	90	(*) La rilevazione ha una cadenza trimestrale ed annuale.
23		RILEVAZIONE STATISTICA DEGLI OCCUPATI NELLE AZIENDE SIDERURGICHE - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE	Divisione II	180	(*) La rilevazione ha una cadenza annuale.

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
24		RILEVAZIONE STATISTICA DEI CASSINTEGRATI NELLE AZIENDE SIDERURGICHE - DISAGGREGAZIONE PROVINCIALE (*)	Divisione II	180	(*) La rilevazione ha una cadenza annuale.
		GESTIONE DEL PERSONALE			
25		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Divisione di appartenenza del dipendente	30 (*)	(*) Dalla comunicazione del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica

Procedimenti di competenza della Segreteria Tecnica del Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		APPROVAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE EX ART. 2 L. 10.04.1991, N. 125:	Segreteria Tecnica		
	a)	catalogazione preliminare progetti;		90 (*)	(*) Decorrente dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.
	b)	esame di merito a cura del Collegio Istruttorio e parere del Comitato Nazionale Parità Lavoratori - Lavoratrici;		240	
	c)	D.M. di approvazione dei progetti e di ammissione al rimborso totale o parziale degli oneri connessi ai medesimi.		25	

Procedimenti di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		LISTE DI MOBILITA' (Art. 4 L. 223/91)	Ufficio regionale del lavoro e della m.o. (*)	60	(*) La delibera di approvazione delle liste è di competenza della Commissione regionale per l'impiego
2		AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DEI CASSINTEGRATI (L. 24.7.1981, N. 390)	Ufficio regionale del lavoro e della m.o. (*)	90	(*) La delibera di autorizzazione è di competenza della Commissione regionale per l'impiego
3		ESAME ED ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CENTRALINISTI TELEFONICI PRIVI DI VISTA (L. 24.3.1985, n. 119)	Ufficio Regionale del lavoro e della m.o.	240	
4		CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE - ART.24. L.223/91 (*)	Ufficio Regionale del lavoro e della m.o.	30	(*) Relativamente alle controversie che interessino unità produttive ubicate in territori riguardanti più province della stessa regione
5		AUTORIZZAZIONE AL LAVORO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 1, L. 223/91	Ufficio regionale del lavoro e della m.o.	45	
6		RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE O DI MOBILITA' - ART. 14,comma 3 L. 451/94	Ufficio regionale del lavoro e della m.o.	20	
7		RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALLE LISTE DI MOBILITA' - ART. 2, COMMA 4, L. 451/94	Ufficio regionale del lavoro e della m.o.	20	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
8		APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO (L. 863/84 e successive modifiche)	Ufficio regionale del lavoro e della m.o. (*)	30 (*)	(*) Il termine decorre dalla scadenza di quello previsto per l'approvazione dei progetti da parte della Commissione regionale per l'impiego che deve provvedere entro 30 gg. dalla loro presentazione.
9		APPROVAZIONE DEI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - ART. 14, COMMA 6, L. 451/94.	Ufficio regionale del lavoro e della m.o. (*)	30(*)	(*) Il termine decorre dalla scadenza di quello previsto per l'apporvazione dei progetti da parte della Commissione regionale per l'impiego che deve provvedere entro 60 gg. dalla loro presentazione.
10		AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI (L. 30.12.1986, N. 943)	Ufficio Provinciale del lavoro e della m.o.		
11		CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE CON RILEVANZA PROVINCIALE - ART. 24,L.223/91	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	30	
12		CANCELLAZIONE DALLA LISTA DI MOBILITA' - ART. 2, COMMA 4, L. 451/94	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	15	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
13		PAGAMENTO INDENNITA' VOLONTARI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (LAVORATORI AUTONOMI ART.1, COMMA 3, L.162/92	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	180	
14		APPROVAZIONE GRADUATORIE AVVIAMENTO AL LAVORO ISCRITTI ELENCHI CATEGORIE PROTETTE - ART. 17 LETT. A LEGGE 482/68, ART.5,COMMA 4,D.P.R. 608/94	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	90	
15		APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ELENCHI PROVINCIALI CATEGORIE PROTETTE - ART. 17, LETT. B L. 482/68, ART. 5, COMMA 4, D.P.R. 608/94	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	30	
16		COPERTURA POSTI DISPONIBILI IN CASO DI ESAURIMENTO ASPIRANTI DI UNA CATEGORIA CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLE ALTRE CATEGORIE PROTETTE - ART. 17, LETT. C, LEGGE 482/68 E ART. 5, COMMA 4, D.P.R. 608/94	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	90(*)	(*) Il termine decorre dalla denuncia aziendale
17		DETERMINAZIONE DEI POSTI DA ASSEGNARE ALLE DIVERSE CATEGORIE PROTETTE IN CASO DI FRAZIONI PERCENTUALI, PRESSO I SINGOLI DATORI DI LAVORO - ART. 17, LETT. D, LEGGE 482/68 E ART. 5, COMMA 4, D.P.R. 608/94	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	90(*)	(*) Il termine decorre dalla denuncia aziendale
18		DETERMINAZIONE TARIFFE MINIME FACCHINAGGIO - ART. 4, D.P.R. 342/94	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	90(*)	(*) Il termine decorre dalla richiesta delle parti
19		ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI COMMITTENTI PER IL LAVORO A DOMICILIO (L.18.12.1973, N.877)	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	90(*)	(*) Trascorso tale termine l'iscrizione si intende accolta ai sensi dell'art. 20, L. 241/90 (DPR 300/92)

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
20		RICORSO AVVERSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA: a) deliberazioni adottate ai sensi dei punti 1,2,3 e 4, comma 1, art. 7, L. 11.3.1970, N. 3; b) delibera di diniego di convalida o mancata pronuncia in merito agli avviamenti nominativi di urgenza	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	90	
21		COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 6, L. 300/70	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	40	
22		COSTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	120	
23		AVVIAMENTO PRESSO DATORI DI LAVORO PRIVATI PER AGEVOLARE LE SCELTE PROFESSIONALI - ART. 9 COMMA 14 L. 236/93	Uffici del lavoro e Sez. circ.li	30	
24		ASSEGNAZIONE LAVORATORI AI SOGGETTI GESTORI DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - ART. 14, COMMA 2, L. 451/94 (*)	Sezioni circ.li	40	(*) L'assegnazione viene effettuata d'intesa con gli Enti e le Amministrazioni interessate
25		ASSEGNAZIONI GIOVANI AI PIANI PER L'INSERIMENTO PROFESSIONALE - ART. 15, COMMA 7, L. 551/94.	Sezioni circ.li	40	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
		GESTIONE DEL PERSONALE			
26		CESSAZIONE RAPPORTO DI IMPIEGO;	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.		
	a)	limiti di età;		120	
	b)	decesso.		120	
27		RICONGIUNZIONE DI SERVIZI PRIVATI UTILI A PENSIONE	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	180	
28		COMPUTO AI FINI DELLA PENSIONE DI SERVIZI PUBBLICI (D.P.R. 1092/73)	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	180	
29		RISCATTO AI FINI DELLA PENSIONE DEL PERIODO DI STUDIO UNIVERSITARIO (D.P.R. 1092/73, LEGGE 881/82)	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	180	
30		RISCATTO PERIODI UTILI AI FINI DELLA BUONUSCITA (D.P.R. 1032/73)	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	90	
31		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ORDINARIO:	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.		
	a)	pensione provvisoria;		120	
	b)	pensione definitiva.		120(*)	(*) Dalla registrazione del decreto di cessazione dal servizio

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
32		ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI BUONUSCITA (D.P.R. 1032/73)	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	60	
33		LIQUIDAZIONE PENSIONE INDIRETTA (D.P.R. 1092/73)	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	120	
34		LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' "UNA TANTUM" E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA (D.P.R. 1092/73, L. 322/58)	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	360 (*)	(*) Compreso il termine di 180 gg. indicato dall'INPS nel regolamento adottato con delibera 30.5.1991.
35		PENSIONI CAPITALIZZATE ED "UNA TANTUM" DA VERSARE AD ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI (INPDAP E SICILIA - D.P.R. 1092/73)	Ufficio Provinciale del lavoro e della m.o.	180	
36		RILIQUIDAZIONE PENSIONE	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	240	
37		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO:		(*)	(*) Dalla data di disponibilità dei fondi
	a)	liquidazione compenso lavoro straordianario e relativa liquidazione conguagli;	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	60	
	b)	liquidazione indennità centralinisti non vedenti;	"	30	
	c)	liquidazione trattamento di missione;	"	30	
	d)	liquidazione indennità di trasferimento;	"	30	
	e)	liquidazioni indennità di missioni personale esterno e gettoni di presenza;	Ufficio provinciale o regionale del lavoro	60	
	f)	liquidazione parcelle per accertamenti sanitari;	Ufficio provinciale del lavoro	30	
	g)	liquidazione compenso incentivante;	"	30	
	h)	liquidazione rimborso forfettario spese vigilanza alle società cooperative.	"	60	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
38		FORNITURE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (dalla acquisizione dei preventivi fino all'invio della lettera di committenza)	Ufficio provinciale del lavoro e della m.o.	60 (*)	Il termine non ricomprende il tempo per l'emissione del visto di congruità dell'U,T,E,, ove prescritto, il cui procedimento è di competenza del Ministero delle Finanze. Il termmine ai sensi dell'art. 6 della legge 537/93, è complessivamente di 90 gg. quando il visto di congruità è richiesto all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione che lo rilascia in 30 gg.
39		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Ufficio regionale o provinciale del lavoro e della m.o.	30 (*)	(*) Dalla comunicazione del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica

Procedimenti di competenza dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		ATTESTAZIONE SULLA NON VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO NELLO SPETTACOLO (art. 24, lett. b)L.4.11.1965, n. 1213)	Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo	120	
2		DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE TECNICO-ESECUTIVO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (Art. 23, L. 4.11.65, n. 1213)	Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo	120	
3		AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DELLO SPETTACOLO (Art. 14 L. 30.12.86, n. 943)	Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo	60	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
GESTIONE DEL PERSONALE					
4		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (*):	Ufficio Speciale collocamento lavoratori dello spettacolo		(*) Dalla disponibilità dei fondi
	a)	liquidazione compenso lavoro straordinario e relativa liquidazione conguagli;		60	
	b)	liquidazione indennità centralinisti non vedenti;		30	
	c)	liquidazione trattamento di missione;		30	
	d)	liquidazione indennità di trasferimento;		30	
	e)	liquidazione inennità di missione personale estarno e gettoni di presenza;		30	
	f)	liquidazione parcelle per accertamenti sanitari;		30	
	g)	liquidazione compenso incentivante.		30	
5		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Ufficio Speciale collocamento lavoratori dello spettacolo	30(*)	(*) Dal ricevimento del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Procedimenti di competenza degli Ispettorati del lavoro

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
1		CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO (L. 11/1/1971 n. 12)	Ispettorato Regionale del lavoro	45	
2		RILASCIO DEL LIBRETTO DI LAVORO AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (L. 10/1/1935, n. 112)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
3		RETTIFICA O SOSPENSIONE DELLE INDICAZIONI INSERITE NEL LIBRETTO DI LAVORO (L.10/1/1935, n. 112)	Ispettorato Provinciale del lavoro	90	
4		RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' CUI SI APPLICA IL RIPOSO PER TURNO AI SENSI DEL D.M. 22/6/1935 (L. 22/2/1934, n. 370)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
5		ESONERO DALL'OBBLIGO DEL RIPOSO DOMENICALE (L. 22/2/1934, n. 370)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
6		AUTORIZZAZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE A 12 ORE CONSECUTIVE PER OGNI SETTIMANA NELLE ATTIVITA' DI CUI AL D.M. 22/6/1935 (L. 22/2/1934, n. 370)	Ispettorato Provinciale del lavoro	45	
7		AUTORIZZAZIONE AL FRAZIONAMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE IN DUE PERIODI DI 12 ORE CONSECUTIVE CIASCUNO, PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SPETTACOLI (L. 22/2/1934, n. 370)	Ispettorato Provinciale del lavoro	90	
8		CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE (D.P.R. 25/11/1976, n. 1026)	Ispettorato Provinciale del lavoro	45	
9		AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DEI MINORI IN LAVORI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (L. 17/10/1967, n. 977)	Ispettorato Provinciale del lavoro	30	
10		AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEI FANCIULLI, DEGLI ADOLESCENTI NEI LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI ED INSALUBRI (D.P.R. 20/1/1976, n. 432)	Ispettorato Provinciale del lavoro	90	
11		AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI NELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE CON IL SISTEMA DEI TURNI A SCACCHI (L. 17/10/1967, n. 977)	Ispettorato Provinciale del lavoro	90	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
12		AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DEL RIPOSO INTERMEDIO NELL'ORARIO DI LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI (L. 17/10/1967, N. 977)	Ispettorato Provinciale del lavoro	90	
13		AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI IN MANCANZA DI ACCORDO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (L. 20/5/1970, n. 300)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
14		AUTORIZZAZIONI ALLE EFFETTUAZIONI DI VISITE PERSONALI DI CONTROLLO SUL LAVORATORE IN MANCANZA DI ACCORDO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (L. 20/5/1970, n. 300)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
15		AUTORIZZAZIONE AGLI APPALTI PER LE PRESTAZIONI INDICATE NELLE LETTERE F E G DELL'ART. 5 DELLA L. 23/10/1960, n. 1369	Ispettorato Provinciale del lavoro	45	
16		AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE PER L'INTENSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (L. 3/2/1978, n. 18)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
17		AUTORIZZAZIONE ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO (L. 2/4/1968, N. 424)	Ispettorato Provinciale del lavoro	45	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
18		RILASCIO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (D.M. 1/3/1974)	Ispettorato Provinciale del lavoro	45	
19		RINNOVO O DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE (D.M. 1/3/1974)	Ispettorato Provinciale del lavoro	45	
20		RICONOSCIMENTO DI TITOLI EQUIPOLLENTI IN MATERIA DI CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (D.M. 1/3/1974)	Ispettorato Provinciale del lavoro	90 (*)	(*) Trascorso tale termine si perfeziona il silenzio assenso ai sensi del D.P.R. 26.4.1992, n. 300.
21		RILASCIO PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI 1° E 2° GRADO (L. 13/7/66, n. 615 D.P.R. 24/10/1967, n. 1288)	Ispettorato Provinciale del lavoro	45	
22		RICONOSCIMENTO DI TITOLI EQUIPOLLENTI IN MATERIA DI CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	Ispettorato Provinciale del lavoro	90 (*)	(*) trascorso tale termine si perfeziona il silenzio assenso ai sensi del D.P.R. 26.4.92, n. 300.
23		AUTORIZZAZIONE PER L'INCARICO DELLA SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA PER LA PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI (D.P.R. 13/2/1964, n. 185)	Ispettorato Provinciale del lavoro	40	
24		RILASCIO O RINNOVO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' ALLA DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI (D.P.R. 30/12/1970, n. 1450)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
25		RILASCIO O RINNOVO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI (D.P.R. 30/12/1970, n. 1450)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
26		VIDIMAZIONE REGISTRO LAVORATORI A DOMICILIO (L. 18/12/1973, N. 877)	Ispettorato Provinciale del lavoro	45	
27		ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI RETRIBUTIVE E DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI (R.D. 28/8/1924, n. 1422 e D.P.R. 30/6/1965, n. 1124)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
28		AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENTRAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DA ESEGUIRSI SUI MODELLI DI REGISTRO INFORTUNI DI CUI AL D.M. 10/8/1984	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
29		OBLAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO (L. 19/1/1955, n. 25)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
30		ACCERTAMENTO SUL NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELL'IMPRESA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI CREDITIZIE E/O EROGAZIONI DI CONTRIBUTI	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
31		ATTESTAZIONI SULL'AMMONTARE DEI DEBITI DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI (D.P.R. 26/10/1972, n. 637)	Ispettorato Provinciale del lavoro	120	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
32		RINNOVO DELLE COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA SUGLI ATTI DI ARCHIVIO DEGLI ISPETTORATI PROV.LI DEL LAVORO	Ispettorato provinciale del lavoro	60 (*)	(*)Il termine decorre prima della data di scadenza della Commissione
33		RINNOVO DELLE COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA SUGLI ATTI DI ARCHIVIO DEGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVORO	Ispettorato regionale del lavoro	60 (*)	(*)Il termine decorre prima della data di scadenza della Commissione
		GESTIONE DEL PERSONALE			
34		CESSAZIONE RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO:	Ispettorato Provinciale del lavoro		
	a)	limiti di età		120	
	b)	decesso		120	
35		RICONGIUNZIONE DI SERVIZI PRIVATI UTILI A PENSIONE	Ispettorato Provinciale del lavoro	180	
36		COMPUTO AI FINI DELLA PENSIONE DI SERVIZI PUBBLICI (D.P.R. 1092/73)	Ispettorato Provinciale del lavoro	180	
37		RISCATTO AI FINI DELLA PENSIONE DEL PERIODO DI STUDIO UNIVERSITARIO (D.P.R. 1092/73; L. 881/82)	Ispettorato Provinciale del lavoro	180	

N.		PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	NOTE
38		RISCATTO PERIODI UTILI AI FINI DELLA BUONUSCITA (D.P.R. 1032/73)	Ispettorato Provinciale del lavoro	90	
39		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ORDINARIO:	Ispettorato Provinciale del lavoro		
	a)	pensione provvisoria;		120	
	b)	pensione definitiva.		120(*)	(*) Dalla registrazione del decreto di cessazione dal servizio.
40		ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI BUONA USCITA (DPR 1032/73)	Ispettorato Provinciale del lavoro	60	
41		LIQUIDAZIONE PENSIONE INDIRETTA (DPR 1092/73)	Ispettorato Provinciale del lavoro	120	
42		LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' "UNA TANTUM" E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA (DPR 1092/73; L. 322/58)	Ispettorato Provinciale del lavoro	360 (*)	(*) compreso il termine di 180 giorni indicato dall'INPS nel regolamento adottato con delibera 30.5.91
43		PENSIONI CAPITALIZZATE ED "UNA TANTUM" DA VERSARE AD ENTI PEVIDENZIALI DIVERSI (INPDAP E SICILIA)	Ispettorato Provinciale del lavoro	180	

N.		P R O C E D I M E N T O	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (giorni)	N O T E
44		RILIQUIDAZIONE PENSIONE	Ispettorato Provinciale del lavoro	240	
45		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO:	Ispettorato Provinciale del lavoro	(*)	(*) Dalla data di disponibilità di fondi.
	a)	liquidazione compenso lavoro straordinario e relativa liquidazione conguagli;	"	60	
	b)	liquidazione indennità centralinisti non vedenti;	"	30	
	c)	liquidazione trattamento di missione;	"	30	
	d)	liquidazione indennità di trasferimento;	"	30	
	e)	liquidazione indennità di missione personale esterno e gettoni di presenza;	Ispettorato Provinciale e/o Regionale lavoro	60	
	f)	liquidazione parcelle per accertamenti sanitari;	Ispettorato Provinciale del lavoro	30	
	g)	liquidazione compenso incentivante.	"	30	
46		CONCESSIONE CUMULO PERMESSI SINDACALI	Ispettorato Regionale o Provinciale del lavoro	30 (*)	(*) Dal ricevimento del nulla osta del Dipartimento per la Funzione Pubblica
47		FORNITURA DI BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO dalla acquisizione dei preventivi fino all'invio della lettera di committenza	Ispettorato Regionale o Provinciale del lavoro	60 (*)	(*) Il termine non ricomprende il tempo per l'emissione del visto di congruità dell'UTE, ove prescritto, il cui procedimento è di competenza del Ministero delle Finanze. Il termine ai sensi dell'art. 6 della L. 537/93, è complessivamente di 90 gg. quando il visto di congruità è richiesto all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione che lo rilascia in 30 gg.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Si trascrive il testo degli artt. 2, 4 e 10 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi:

«Art. 2 — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4 — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 10 — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Note alle premesse·

— Per il testo degli articoli 2, 4 e 10 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 7 — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8 — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati·

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento:

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18 — 1. Entro sei mesi dalla data di entata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio).* — La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 10 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 16 — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente all'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17 — 1. Ove per disposizioni espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

95G0259

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651383) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, *versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001.* Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:*
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo *ogni 16 pagine o frazione*	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 7.000